



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE	
Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il	
<u>3 APR 2013</u>	N. <u>671</u> e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al <u>18 APR 2013</u>	
Li <u>3 APR 2013</u>	IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 89 del 30/03/2013

OGGETTO: Ricorso ex art. 702bis proposto dai sig.ri Loreto Angelo e Loreto Pierfrancesco c/Comune di Castellaneta avanti al Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Ginosa. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con ricorso ex art. 702bis, i sig.ri Angelo e Pierfrancesco Loreto, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele D'ELIA, chiedevano al Giudice Unico del tribunale di Taranto – sez. distaccata di Ginosa:
 - a) *accertare e dichiarare che i fenomeni infiltrativi occorsi all'immobile di via Muraglia n. 4, di proprietà dei sig. Angelo e Pierfrancesco Loreto, ed individuati dal C.T.U., dott. Ing. Pasquale Bianchi, nella perizia elaborata in sede di accertamento tecnico preventivo, sono causa diretta dell'assorbimento di acqua fuoriuscita nel sottosuolo a causa della rottura dei tronchi di tubazione d'acquedotto di proprietà del Comune di Castellaneta;*
 - b) *accertare e dichiarare che la rottura delle predette tubazioni è stata determinata dalla mancanza delle necessarie opere di manutenzione della stessa gravanti a carico del Comune Castellaneta;*
 - c) *per l'effetto condannare il Comune di Castellaneta al pagamento in favore dei sig.ri Angelo e Pierfrancesco Loreto della somma di € 60.000,00- a titolo di risarcimento dei danni causati all'immobile di proprietà (lei predetti ricorrenti, oltre interessi e rivalutazione come per legge;*

d) Condannare il Comune di Castellaneta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché a quelle relative alla procedura di accertamento tecnico preventivo.

- Il dott. Federici, Giudice Unico del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, letto il ricorso, fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 16 aprile 2013, assegnando ai ricorrenti termine fino al 6 marzo 2013 per la notifica del decreto ed assegnando al convenuto termine sino al 06/04/2013 per la costituzione in giudizio.
- I ricorrenti provvedevano alla notifica del ricorso a questo Ente, in data 08/02/2013, prot. gen. 3246.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Rosa Falciglia, libero professionista del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Roma, 57, che ha già assistito e difeso questo Ente nell'accertamento tecnico preventivo di cui sopra.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “d) agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”.*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso contro questo Ente da sig.ri Angelo e Piefrancesco Loreto, rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele D'ELIA, avanti al Tribunale Civile di Taranto – sezione distaccata di Ginosa.
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Rosa Falciglia, libero professionista del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via Roma, 57;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Gugliotti', written over the printed name.

Timbro

